

§ VALORI CATASTALI “AUTOMATICI” §

categoria **A (abitazioni)** (escluso A/10)
categoria **C (garage, depositi etc.)** (escluso C/1)

--- **SI prima casa** 115,50
--- **NO prima casa** 126,00

categoria **A/10 (uffici)**
categoria **D (magazzini commerciali)**

--- 63,00

categoria **C/1 (negozi)**

--- 42,84

categoria **B (scuole etc.)**

--- 147,00

TERRENI

--- 112,50

SUCCESSIONI - DONAZIONI - DIVISIONI

NON sono soggette a VALUTAZIONE se si indica un valore ALMENO PARI a quello catastale (NB: qui però NON opera il meccanismo del PREZZO - VALORE, e perciò se si mette un valore più alto del catastale viene ovviamente tassato quel valore più alto).

Il valore catastale si può applicare a TUTTE LE CATEGORIE di beni.

In caso di SUCCESSIONI e DONAZIONI per le abitazioni e relative pertinenze usare SEMPRE il moltiplicatore 126 (altrimenti se decadono da 1^a casa rischio che non rientrino nel valore catastale).

ALTRI ATTI (COMPRAVENDITE ETC.)

Sono sempre soggetti a VALUTAZIONE ad ECCEZIONE delle CATEGORIE A/ et C/ nei casi in cui si può beneficiare (su ESPRESSA richiesta della parte IN ATTO) del principio del **PREZZO – VALORE:**

L'atto viene tassato con riferimento al valore cd "automatico" INDIPENDENTEMENTE dal PREZZO pattuito.

SOLO le cessioni sottoposte ad imposta di REGISTRO.

SOLO le cessioni di IMMOBILI ABITATIVI e relative PERTINENZE.

SOLO le cessioni dove parte acquirente è PERSONA FISICA non imprenditore (NO acquisti di SOCIETA' o DITTE INDIVIDUALI).

ANCHE gli immobili NO 1^a CASA.

PERTINENZE possono essere anche PIÙ di una.

(13/11/2008)